



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato GOT/GOP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n.319/2015 R.G.L.

PROMOSSA DA

PIERO IPPOLITI, c.f. PPLPRI55E21I318N, rappresentato e difeso dall'Avv. **FALCO ROSARIA** (c.f. FLCRSR69S55G482B), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP) – Via Potenza n.63, come da procura allegata al ricorso; **RICORRENTE**

CONTRO

GRUPPO MANGANO SRL, corrente a Collebeato (BS), in Via De Gasperi n.18/F, CF e PI 03081110177, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Fabrizio Mangano, MNGFRZ70L17B157Q, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Leonardo Carbone (CRBLRD41E09C349O) e Daniela Carbone (CRBDNL72T53H501R), elettivamente domiciliato in VIA A. ORSINI N. 11 63100 ASCOLI PICENO, giusta delega a margine della memoria di costituzione; **RESISTENTE**

Conclusioni delle parti: come in atti



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 26.03.2015 il sig. Ippoliti Piero chiedeva all'intestato Tribunale accertarsi e dichiarare che *“la società Gruppo Mangano Srl, con sede in Collebeato (BS), Via De Gasperi n. 18/F, nel periodo intercorrente tra ottobre 2013 e giugno 2014 è stata datrice di lavoro del ricorrente; accertarsi e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della soc. Gruppo Mangano Srl da ottobre 2013 a giugno 2014; conseguentemente condannare la soc. Gruppo Mangano Srl a corrispondere al ricorrente la somma complessiva, quantificata forfettariamente, di € 10.000,00, a titolo di retribuzioni minime di nove mensilità, o la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, e quanto ad € 2.000,00, quale rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività lavorativa nell'arco di nove mesi, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”*.

A sostegno della domanda il ricorrente evidenziava:

- di essere stato contattato dal Gruppo Mangano Srl, nella persona del legale rappresentante, sig. Fabrizio Mangano, per la sua maturata esperienza come responsabile di produzione e controllo della qualità nelle varie fasi produttive del confezionamento di capi di abbigliamento;
- di aver prestato la propria attività, pur in assenza di un contratto scritto, in favore del Gruppo Mangano Srl nel periodo ottobre 2013 - giugno 2014 in considerazione delle garanzie verbali offerte dal sig. Mangano Fabrizio circa la sua futura regolarizzazione lavorativa e nella eventualità di essere referente esclusivo nella zona dell'ascolano e del teramano;
- le prestazioni offerte sarebbero consistite nel programmare, curare e controllare il taglio, l'assemblaggio, il confezionamento e lo stiro dei capi di abbigliamento commissionati dalla Mangano Srl presso diverse aziende operanti nel settore della lavorazione di prototipi e del confezionamento di prodotti



tessili, che venivano contattate dal ricorrente in nome e per conto della Mangano Srl nelle province di Ascoli Piceno e Teramo.

Il sig. Ippoliti per nove mesi (2013/2014) e per almeno cinque ore al giorno, avrebbe curato ogni fase della produzione dei campioni inviati dalla Mangano, del taglio, della cucitura, del confezionamento dei capi commissionati, seguendo le indicazioni e le direttive della società stessa, recandosi con la propria autovettura, ed a proprie spese, con l'intesa di essere rimborsato, nei luoghi di lavorazione e produzione del materiale, che veniva poi inviato dalle varie ditte esecutrici alla Mangano Srl.

Tra le ditte che il sig. Ippoliti avrebbe contattato figurerebbero la ditta M.D. Service sas di Domenico Moscianese sita a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), la ditta Confezioni Zunica di Civitella del Tronto (AP), la Camiceria New Day di Agostini Livio di Ascoli Piceno, la ditta Centro Taglio di Vinicio Pantoni di Nereto (TE), la Confezioni Lina di Offida (AP), la Confezioni Aliadi di Castel di Lama (AP), la Lavanderia Fimatex di Corropoli (TE).

Terminato il mese di giugno 2014 la Mangano Srl avrebbe quindi cessato di contattare il sig. Ippoliti.

Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando ed impugnando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito anche nel ricorso introduttivo del giudizio, in fatto ed in diritto, ed insistendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12/09/2018, a seguito dell'istruttoria espletata e della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo letto al termine della camera di consiglio.

Preliminarmente va considerata priva di fondamento l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente di nullità del ricorso per mancata produzione del CCNL applicato dalla società convenuta.

Infatti sul punto, più volte, la Corte di Cassazione ha affermato, ai fini della nullità del ricorso in materia di lavoro contenente la domanda che abbia per



oggetto spettanze retributive, l'irrelevanza della mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (v. Cass., sez. VI, ord. n. 3126 del 2011, con principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, co. 1, c.p.c.).

Quanto al merito della domanda, l'istruttoria espletata in corso di causa ha confermato le circostanze di fatto come dedotte da parte resistente, facendo rimanere priva di supporto probatorio ogni richiesta di parte ricorrente sulla quale certamente gravava l'onere probatorio.

Infatti, dall'istruttoria orale è emerso che il sig. Ippoliti, con esperienza nel campo della confezione tessile, essendo in mobilità ed alla ricerca di un nuovo lavoro, si propose alla convenuta come intermediario per le società produttrici di abbigliamento della zona e richiamate nel ricorso, con onere economico a carico delle società stesse. E' per tale motivo che il sig. Ippoliti era in possesso dei disegni del Gruppo Mangano ed aveva necessità di conoscere le varie fasi di sviluppo della progettazione in modo da poter giustificare il suo ruolo ed il suo futuro guadagno con le società locali dell'Abruzzo (in particolare, ma non solo, la zona di Sant'Egidio alla Vibrata) cui procurava lavoro.

Peraltro, il ricorrente alcuna fattura ha allegato degli ordini che lui avrebbe procurato alle società locali laddove parte resistente ha prodotto le fatture relative alle produzioni degli stessi modelli in possesso anche dell'Ippoliti, che tuttavia risultano esser state effettuate da altre società, non presentate dall'Ippoliti (cfr. doc. n. 8 del ricorso e doc. 11 di parte resistente).

Circostanze, quelle sopra illustrate, che sono emerse anche in sede di interrogatorio formale del ricorrente il quale ha riferito infatti che, per lo stesso periodo per il quale chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e delle differenze retributive maturate, in realtà percepiva l'indennità di mobilità Inps e svolgeva lavori socialmente utili presso il Comune di S. Egidio alla Vibrata.



Quanto alla prova per testi, sulle domande del ricorrente, all'udienza del 8.11.2016, il titolare della Camiceria Harlem, sig. Zunica Federico, teste del ricorrente, pur affermando di sapere che il sig. Ippoliti da ottobre 2013 a giugno 2014 prestava la propria opera *secondo le direttive del Gruppo Mangano*, non è stato in grado di riferire come si svolgesse tale collaborazione.

D'altra parte, che l'Ippoliti si proponesse come intermediario è stato confermato anche dal sig. Gatto Michele, all'udienza del 8.11.2016, teste di parte resistente, il quale ha riferito che *il Gruppo Mangano ha lavorato e lavora con alcune società aventi sede in Abruzzo ma per nessuna di esse vi è un intermediario*, e che alle società proposte dall'Ippoliti non è stata data alcuna produzione poiché gli standard qualitativi erano troppo bassi rispetto a quelli richiesti e necessari al Gruppo Mangano srl.

Sentito a prova contraria sui capitoli di cui al ricorso *ha smentito categoricamente che l'Ippoliti fosse un collaboratore / dipendente del Gruppo Mangano srl e che avesse mai fatto colloqui per una probabile assunzione*, essendo lo stesso sig. Gatti ad occuparsi della selezione del personale insieme a Rosaria Mangano. Ha infine confermato che il sig. Mangano si fosse recato qualche volta presso le aziende presentate dall'Ippoliti per un'eventuale collaborazione.

Anche la teste (di parte resistente) Monica Ziletti, all'udienza del 17.4.2018, ha negato di conoscere le società indicate dall'Ippoliti salvo una, la Fimotex srl, per la quale non vi sarebbe stata alcuna intermediazione, ed ha confermato di aver visionato i capi proposti dall'Ippoliti e di averli scartati per una futura produzione in quanto di qualità scadente. Ha confermato di aver fatto fare delle produzioni in Abruzzo ma senza intermediari bensì con contatti diretti del Gruppo Mangano e personali della stessa Ziletti con la società "100x100". La stessa teste ha altresì confermato che il Gruppo Mangano non si avvale sul territorio nazionale di agenti di zona e ciò lo ha potuto dire in quanto si occupa



da molti anni del controllo tecnico della qualità e le produzioni esterne vengono tutte sottoposte al suo giudizio. Ha riferito di aver visto l'Ippoliti una o due volte negando il contenuto delle mansioni che l'Ippoliti ritiene di aver svolto *in quanto la procedura seguita in azienda è tutt'altra e non vengono inviate mail con taglie.*

Dello stesso contenuto le dichiarazioni rese dalla teste Morgana Cavalli, all'udienza del 18.07.2017.

Per tutto quanto sopra, ne deriva che alcuna prova è stata data dal ricorrente, che ne aveva certamente l'onere, in punto di:

- orario di lavoro svolto;
- mansioni svolte;
- sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del Gruppo Mangano srl;
- luogo di lavoro;
- durata del rapporto di lavoro,

con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della oggettiva difficoltà in punto di onere probatorio posto a carico di parte ricorrente.

PQM

definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) spese compensate.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Ascoli Piceno, lì 12/09/2018

Il GOT/GOP

(Avv. Tiziana D'Ecclesia)

